

A.R.T.€A. Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in
Agricoltura

*Dichiarazione di vendemmia
e di produzione di vino e/o mosto
Campagna 2018-2019
ISTRUZIONI ESPLICATIVE GENERALI*

1. QUADRO NORMATIVO

NORMATIVA COMUNITARIA:

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione;

NORMATIVA STATALE:

- D.P.R. n. 503 del 1 dicembre 1999 - “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173”;
- Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2011, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile

2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

- Decreto ministeriale 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020;
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, n. 5811 del 26 ottobre 2015 - Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (CE) della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola.
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238. Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

NORMATIVA REGIONALE

L.R. n. 45 del 27/07/2007 e s.m.i. - Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola;

L.R. 13 dicembre 2017 n. 73/2017 “Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo”

Deliberazione Giunta regionale 5 febbraio 2018 n. 103 “Legge regionale 13 dicembre 2017, n.73. Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. Definizione delle modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo”

Convenzioni tra i Centri servizio (CAA) e ARTEA ai sensi della L.R. Toscana n. 11 del 09/02/1998, del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 27/03/2001, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1 dicembre 1999 e del Decreto Legislativo n. 99 del 29/03/2004;

2. CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

La presente circolare si applica, per la campagna vitivinicola 2016/2017, alle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto (di seguito dichiarazioni o dichiarazione).

Tali dichiarazioni sono previste dagli art. 31 e 33 del Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 e dagli articoli 22 e 24 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione. Inoltre l'articolo 37 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 e l'articolo 7, comma 1 del D.M. n. 5811 del 26 ottobre 2015 stabiliscono che la rivendicazione delle produzioni DO e IG, sulla base dei dati dello schedario viticolo, siano presentate contestualmente a tali dichiarazioni.

In applicazione delle suddette norme regolamentari, e in applicazione dell'art. 22 del regolamento di esecuzione i produttori di uve, destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino, dichiarano ogni anno i quantitativi, espressi rispettivamente in chilogrammi ed in litri, dei prodotti dell'ultima campagna vendemmiale, con riferimento alla data del 30 novembre per i prodotti della vinificazione.

Nel presente provvedimento sono utilizzate le seguenti definizioni:

- **Produttore:** persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che trasforma in proprio uve fresche, mosti o vino nuovo ancora in fermentazione in vino o mosto a fini commerciali, o li trasforma per proprio conto;
- **Produttore di uva:** persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che raccoglie le uve da una superficie vitata per commercializzarle per la fabbricazione di prodotti vitivinicoli da parte di terzi, o per trasformarli in prodotti vitivinicoli nella propria azienda o farle trasformare per proprio conto, ai fini commerciali;
- **CUAA:** Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi;
- **Utente qualificato:** operatore vitivinicolo che ha presentato la dichiarazione di raccolta uve e produzione vino nella precedente campagna, ed ha la possibilità di presentare direttamente la propria dichiarazione, sottoscritta mediante dispositivi di autenticazione digitale.
- **Struttura di controllo incaricata:** struttura pubblica o privata, previamente designata o autorizzata dal Dipartimento dell'ICQRF del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

- Intermediario: titolare di centro di intermediazione delle uve la cui istituzione è stata comunicata all'ufficio ICQRF. Tali soggetti sono tenuti a compilare la dichiarazione di vendemmia relativamente ai soli quadri dell'uva detenuta e dell'uva ceduta. Non rientrano negli obblighi dichiarativi quei soggetti che risultano essere semplicemente degli intermediari fiscali.
- Unità Tecnico Economica (UTE): L'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio - identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente - ed avente una propria autonomia produttiva.
- Unità Tecnica di Produzione (UPT): stabilimento per la trasformazione condotto a qualsiasi titolo per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio - identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente - ed avente una propria autonomia produttiva.
- ARTEA: Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo pagatore ai sensi del Regolamento CE n. 1290/05 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE n. 885/06 della Commissione del 21 giugno 2006 per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR;
- Compilatori: Soggetti autorizzati da ARTEA alla compilazione online delle dichiarazioni su delega espressa del produttore;
- Modelli: Dichiarazione di vendemmia e di produzione vino e/o mosto (ID 9055)

3. ANAGRAFE E FASCICOLO AZIENDALE

La legge regionale 45/2007 e s.m.i., all'art. 16 istituisce presso ARTEA l'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole, quale nucleo del SIART e strumento di organizzazione e snellimento dell'azione regionale.

I soggetti che sono tenuti quindi all'aggiornamento del proprio schedario viticolo, alla presentazione annua della dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola, alla dichiarazione di giacenza e a tutti gli adempimenti previsti dal Reg. (UE) 1308/13 e dai Regolamenti attuativi della Commissione Europea nonché dalle disposizioni applicative nazionali, sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del Fascicolo aziendale presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) da essi delegato.

La costituzione del fascicolo presso l'Organismo Pagatore competente ed il suo corretto aggiornamento sono obbligatorie.

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda/dichiarazione per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di modifiche rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni al fascicolo stesso, ai fini dell'aggiornamento e della coerenza con le dichiarazioni rese.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono indicati dal DM 15 gennaio 2015, n. 162, al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

4. SCHEDARIO VITICOLO E ANAGRAFE AZIENDALE

Lo schedario viticolo costituisce il riferimento informativo sul potenziale produttivo e sull'andamento della produzione al fine di garantire il corretto funzionamento dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Le superfici vitate dichiarate dalle aziende in schedario sono validate tramite il Sistema Integrato Gestione e Controllo (S.I.G.C.), mediante intersezione grafica con l'uso del suolo S.I.G.C., secondo quanto previsto dall'articolo 29 del Regolamento UE 809/2014, e tenuto conto della tolleranza di misurazione vigente. Le superfici vitate validate tramite S.I.G.C. e la loro area, denominata "Area SIGC", sono visibili nello schedario e rappresentano il riferimento per i tutti i procedimenti amministrativi afferenti al potenziale viticolo e alla gestione dello schedario viticolo, nonché per la dichiarazione di vendemmia annuale e rivendicazione delle produzioni a DO.

Le informazioni contenute nello schedario rappresentano il riferimento unico per la gestione ed il controllo delle funzioni di ARTEA Organismo pagatore.

Tale archivio è accessibile agli organismi competenti incaricati sia della gestione del potenziale sia dei controlli.

La dichiarazione di vendemmia e di produzione di cui al presente provvedimento è considerata irricevibile se il produttore non risulta in regola con l'iscrizione all'anagrafe dell'azienda secondo le modalità indicate al paragrafo 3.

In attuazione del punto dell'articolo 17 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 "recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità" e del Decreto Ministeriale n.162 del 12 gennaio 2015, le aziende sono tenute ad aggiornare il proprio schedario viticolo in modalità grafica e che, a partire dalla vendemmia 2018, la di-

chiarazione di vendemmia annuale e rivendicazione delle produzioni a DO deve essere effettuata esclusivamente in modalità grafica.

5. DISPOSIZIONI GENERALI SULLE DICHIARAZIONI

I produttori di uve destinate alla vinificazione nonché i produttori di mosto e di vino dichiarano ogni anno alle autorità nazionali competenti i quantitativi dell'ultima vendemmia prodotti.

Il modello di dichiarazione vitivinicola è unico e riguarda sia la dichiarazione di vendemmia delle uve sia la dichiarazione di produzione del vino.

6. DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA

Con riferimento al comma 1, art. 2, del D.M. n.5811 del 26 ottobre 2015, sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia i seguenti soggetti:

- a) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell'uva prodotta;
- b) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- c) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- d) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- e) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- g) soggetti che effettuano l'intermediazione;
- h) le associazioni e le cantine cooperative, relativamente alle uve raccolte dai soci o per eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa cantina.

Si precisa che la dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata uguale a zero, così come precisato dalla Commissione UE con nota n. 26185 del 1 luglio 1998 e come ribadito dall'Ispettorato Centrale per il

Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari con nota n. 27390 pos. 28/6 del 9 dicembre 2002, e dall'articolo 3, comma 5 del DM n. 5811 del 26 ottobre 2015.

I soggetti obbligati alla presentazione della sola dichiarazione di vendemmia (quadro C della dichiarazione) devono compilare la medesima con riferimento alla UTE nel cui territorio sono ubicati i vigneti dai quali sono state ottenute le uve oggetto della dichiarazione stessa.

Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia:

- a) Le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata;
- b) I produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;

7. DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE VINICOLA

Con riferimento al comma 1, art. 2, del D.M. n. 5811 del 26 ottobre 2015, sono obbligati a presentare la dichiarazione di produzione vino e/o mosto i seguenti soggetti:

- b) produttori che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- c) produttori che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- d) produttori che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- e) produttori di che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- h) associazioni e le cantine cooperative.

Si specifica che i prodotti diversi dal vino che fossero in viaggio alle ore 24:00 del 29 novembre dovranno essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non dal cedente.

Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione vinicola:

- a) le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicate come soggetti esonerati al precedente paragrafo 6;

- b) i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;
- c) I produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all'obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.

I produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un Organismo Associativo, soggetto a sua volta all'obbligo di presentare una dichiarazione, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di produzione viticola su modello ID 9055 sottoscritto e presentato con le modalità di cui ai successivi punti 11 “Modalità di sottoscrizione” e 12 “Modalità di presentazione”.

Di norma ciascuna dichiarazione deve corrispondere alla presenza di un Registro di carico e scarico.

Nei casi in cui ad una UTE corrisponda una unica UPT il produttore presenta un'unica dichiarazione riferita obbligatoriamente all'UTE.

Nei casi in cui una azienda con una UTE disponga di più stabilimenti enologici collegati (UPT), identificati con un proprio Registro di carico e scarico, questa effettua una dichiarazione sull'UTE per quanto riguarda la vendemmia (Quadro C) e per quanto riguarda la produzione (Quadro G) riferita all'UPT che coincide con l'UTE, mentre per le restanti UPT l'azienda presenta una dichiarazione specifica in cui i movimenti di uve ed altri prodotti a monte del vino sono tracciati mediante compilazione del quadro F (prodotti ricevuti/ceduti).

Il caso di uve o prodotti a monte del vino inviati in conto lavorazione ad apposita azienda contoterzista è un caso di cessione dei prodotti a monte del vino e pertanto va trattato allo stesso modo della vendita delle uve: l'azienda che consegna le uve deve indicare il prodotto e le quantità cedute nel quadro dei prodotti ceduti indicando come destinatario il contoterzista e che la produzione è in conto lavorazione; il contoterzista cessionario deve indicare prodotto, quantità e cedente nel quadro dei prodotti ricevuti.

Si precisa che la compilazione del quadro F (prodotti ricevuti/ceduti) è necessaria anche nel caso in cui l'azienda con più UTE deve registrare i movimenti di uve ed altri prodotti a monte del vino tra le proprie unità produttive (UTE e/o UPT).

La dichiarazione 2018/2019 unifica in una sola sezione la dichiarazione di produzione viticola entro il 30 novembre e la dichiarazione di prodotti detenuti alla stessa data.

8. DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE VINICOLA DI ORGANISMI ASSOCIATIVI E LORO SOCI

L'Organismo associativo riceve la dichiarazione dei propri soci sul modello 9055 e, sulla base delle informazioni in suo possesso, verifica la corrispondenza dei dati di conferimento e allega i dati della raccolta alla propria dichiarazione come parte integrante.

La data di presentazione della dichiarazione dell'Organismo associativo fa fede come data di presentazione delle dichiarazioni dei soci in allegato.

Nei casi di discordanza dei quantitativi di uve tra la dichiarazione del socio e i documenti di carico l'Organismo associativo acquisisce una nuova dichiarazione da parte del socio.

La dichiarazione dell'Organismo associativo completa di allegati (ivi comprese tutte le dichiarazioni dei soci) deve essere trasmessa al Centro servizi (CAA) tenentario del proprio fascicolo aziendale.

9. MODALITA' DI COMPILAZIONE

La compilazione della Dichiarazione di vendemmia e/o di produzione vinicola deve essere effettuata in modalità esclusivamente telematica utilizzando il modello predisposto da ARTEA identificato nel sistema gestionale dell'ARTEA **dall'ID 9055**. L'azienda può effettuare la compilazione direttamente o per il tramite di suo delegato accedendo in modalità internet al sistema gestionale di ARTEA dall'indirizzo www.artea.toscana.it.

Al fine di facilitare anche coloro che accedono per la prima volta al sistema ARTEA, nel sito dell'agenzia sono disponibili le istruzioni da seguire per l'accesso al sistema (link "Help On Line").

I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di vendemmia (quadro C) devono compilare la medesima con riferimento alla UTE a cui sono attribuiti i vigneti dai quali sono state ottenute le uve oggetto della dichiarazione stessa.

I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di produzione vinicola (quadro G) devono compilare la medesima con riferimento alla UPT in cui è ubicato l'impianto di vinificazione.

I soggetti obbligati alla compilazione sia della dichiarazione di vendemmia sia della dichiarazione di produzione vinicola devono compilare la medesima con riferimento alla UTE a cui sono attribuiti i vigneti indicando l'esatta localizzazione degli impianti di vinificazione se ubicati in unità produttiva diversa da quella di raccolta delle uve.

Per coloro che hanno proceduto all'acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre la dichiarazione deve essere compilata con riferimento alla UTE o UPT nel cui territorio è ubicato il centro di intermediazione.

Le dichiarazioni presentate su modulistica o con modalità diverse da quelle previste da ARTEA sono irricevibili.

Sono autorizzati alla compilazione nel Sistema Informativo di ARTEA e su delega espressa nel modello dichiarativo tutti i soggetti autorizzati ad operare nel sistema informativo di ARTEA ai sensi del Decreto del Direttore n. 197 del 21 novembre 2002.

10. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

La dichiarazione di vendemmia e la dichiarazione di produzione vinicola devono essere sottoscritte, secondo quanto disposto dal decreto del Direttore di Artea n. 32/2016, esclusivamente con firma elettronica qualificata o firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7/03/05, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale).

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione trattata nei sistemi gestionali on-line di ARTEA secondo le modalità telematiche di cui al paragrafo precedente è considerata contestualmente ricevuta ed è possibile verificare nel sistema l'avvenuta protocollazione.

Nel caso di dichiarazione firmata in modalità autografa, per le aziende non digitali, la firma deve essere posta esclusivamente nell'apposito modulo proposto dal sistema informativo successivamente alla chiusura della dichiarazione sul Sistema Informativo di Artea e solo questo verrà presentato al CAA convenzionato, di norma quello delegato dall'azienda alla tenuta del Fascicolo aziendale.

Alla dichiarazione a firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità.

Nel caso in cui la dichiarazione venga sottoscritta mediante apposizione di **firma autografa ai fini della ricevibilità fa fede la data di ricezione.**

Sulla dichiarazione sottoscritta con firma autografa lo sportello appone il timbro di ricezione con la data, ed esegue la registrazione della stessa nel sistema informativo, condizione necessaria per la conseguente protocollazione telematica.

La data di ricezione registrata costituisce riferimento unico per il controllo del rispetto del termine di presentazione.

Nel caso in cui la dichiarazione, firmata in modalità autografa, pervenga ad un CAA diverso da quello delegato dall'azienda alla tenuta del fascicolo aziendale, questo è tenuto a riceverla, apponendo il timbro con la data di ricezione, registrare la stessa nel sistema gestionale on-line di ARTEA ed a trasferire gli originali ad ARTEA insieme alle altre domande a ricevuto con sottoscrizione autografa.

La consegna di domande a firma autografa direttamente ad ARTEA non è prevista, mentre è prevista la presentazione in modalità digitale secondo le modalità telematiche espresse al punto 11. “Modalità di sottoscrizione”.

12. TERMINI DI PRESENTAZIONE

Per la campagna 2018/2019, e con riferimento ai soggetti elencati nei paragrafi “Dichiarazione di vendemmia” e “Dichiarazione di produzione vinicola”:

- le dichiarazioni di vendemmia devono essere presentate entro il 15 novembre 2018 per i soggetti indicati alle lettere a, b, c, d, e, g, h;
- le dichiarazioni di produzione vitivinicola possono essere presentate entro il 15 novembre 2018 e devono essere rettifiche (se necessario) entro il 15 dicembre 2018 per i soggetti indicati alle lettere b, c;
- le dichiarazioni di produzione vitivinicola devono essere presentate entro il 15 dicembre 2018 per i soggetti indicati alle lettere d, e, f, h, indicando i prodotti della vinificazione detenuti in cantina con riferimento al 30 novembre.
- Le dichiarazioni di modifica potranno essere acquisite esclusivamente entro la data del 31 dicembre 2018; sulla nuova dichiarazione modificata dovrà essere indicato il numero della Dichiarazione che si va a modificare.

Le dichiarazioni omesse o presentate in ritardo ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall’art. 48 del Regolamento delegato (UE) 2018/273. Resta, in ogni caso, valida la sanzione prevista dall’art. 78 della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016.

13. RETTIFICA PER RAVVEDIMENTO OPEROSO

La funzionalità inerente la possibilità di operare rettifiche alle dichiarazioni sarà attiva dopo la scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse e per la sola possibilità della rettifica prevista dalla normativa vigente in merito al Ravvedimento Operoso (cfr. articolo 85 L. 238/2016), consentita per le correzioni di errori ed indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto.

Il produttore che ha richiesto tale applicazione ha, secondo il dettato dell’art. 85 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238, l’obbligo di versare la sanzione attenuata entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo all’espletamento della correttiva, ed inoltre ha

l'obbligo di comunicarlo con nota via PEC all'ICQRF competente per territorio, allegando il PDF della ricevuta del versamento effettuato, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo.

Nel caso il versamento della sanzione da parte del produttore non avvenga, o avvenga oltre tali termini, la dichiarazione rettificata decadrà perdendo ogni effetto.

15. RETTIFICA PER DIFFIDA DELL'O.d.C.

Quanto sopra descritto in merito alla possibilità di rettificare la dichiarazione, deve trovare applicazione anche nel caso in cui le Autorità di Controllo procedano all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 78 della Legge n. 2382016 e alla successiva diffida, in conformità con l'art. 1, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116.

In questo caso il produttore potrà richiedere al CAA di operare la rettifica utilizzando uno specifico tasto dell'applicazione che apporrà nel campo "Tipo Atto" la dicitura "Diffida dell'O.d.C.", e nello spazio descrittivo dovrà farsi riferimento agli specifici atti redatti dall'Autorità di Controllo per l'identificazione delle violazioni che intende regolarizzare.

Dall'atto dell'apertura in rettifica si avranno cinque giorni lavorativi utili per chiuderla. In caso contrario verrà ripristinata la dichiarazione ante rettifica.

18. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI

L'acquisizione e il trattamento anche informatico dei dati contenuti nella dichiarazione è effettuato per le finalità e le attività previste dalla normativa che disciplina l'attività dell'Agenzia, nonché per le attività ad esse connesse, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari, nazionali, regionali, di ARTEA medesima o degli organismi con essa convenzionati. La sottoscrizione della dichiarazione da parte del dichiarante autorizza al trattamento dei dati nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza vigente.